



eKAB-Nr.: 00.098.291

Stelle: Regierung Graubünden

Rubrik: Kantonale amtliche Publikationen / Inkrafttreten

Veröffentlicht: 07.03.2024

Legge sulla giustizia amministrativa (LGA)

Il testo della revisione parziale della legge sulla giustizia amministrativa (LGA) del 16 giugno 2010, soggetta a referendum facoltativo, è stato pubblicato il 1° luglio 2010 a pagina 2609 segg. del Foglio ufficiale cantonale n. 26.

Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 29 settembre 2010. Il 5 marzo 2024 il Governo ha deciso di porre in vigore la revisione parziale della legge sulla giustizia amministrativa (LGA) del 16 giugno 2010 come segue:

- La disposizione di cui all'art. 9 cpv. 4 della legge d'applicazione relativa alla procedura di conciliazione e di arbitrato secondo il diritto federale in materia di assicurazioni sociali (LAPCA) verrà posta in vigore con effetto al 1° aprile 2024.

Le disposizioni di cui all'art. 8 cpv. 3 e cpv. 4., all'art. 17 cpv. 1, all'art. 17a, all'art. 23 cpv. 1 e cpv. 3 nonché all'art. 85a della legge sulla giustizia amministrativa (LGA) del 16 giugno 2010 sono state dichiarate prive di oggetto con decisione del Gran Consiglio del 16 ottobre 2023 concernente la legge sull'amministrazione digitale (LADig).

In nome del Governo

Il Presidente: Jon Domenic Parolini

Il Cancelliere: Daniel Spadin

Referendum facoltativo

Scadenza del termine di referendum: 29 settembre 2010

Legge sulla giustizia amministrativa (LGA)

Modifica del 16 giugno 2010

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del 23 marzo 2010,

decide:

I.

La legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 3 e 4

³ In caso di comunicazione per via elettronica, il termine è osservato se il rispettivo sistema informatico ha confermato entro il termine la ricezione al recapito dell'autorità. ¹⁾

⁴ Attuale capoverso 3

Art. 17 cpv. 1

¹ Gli interessati alla procedura hanno diritto di prendere visione degli atti presso l'autorità. Su richiesta, gli atti vanno di norma trasmessi ad autorità e ad avvocati autorizzati alla rappresentanza legale. Con il consenso del destinatario, la visione può avvenire mediante la trasmissione degli atti per via elettronica. ²⁾

¹ Fino alla fine del 2015 la comunicazione per via elettronica nella giustizia amministrativa sarà possibile solo a determinate condizioni; cfr. la disposizione transitoria all'art. 85a

² Fino alla fine del 2015 la comunicazione per via elettronica nella giustizia amministrativa sarà possibile solo a determinate condizioni; cfr. la disposizione transitoria all'art. 85a

Art. 17a¹⁾

Comunicazione per via elettronica

¹ Le istanze possono essere trasmesse all'autorità per via elettronica. L'autorità può richiedere che l'istanza e gli allegati vengano inviati anche in forma cartacea.

² L'intero invio deve essere provvisto di una firma elettronica riconosciuta.

³ Il Governo disciplina d'intesa con il Tribunale amministrativo il formato delle istanze e della trasmissione, nonché i requisiti posti alla firma elettronica.

Art. 23²⁾ **cpv. 1 e 3**

¹ Le decisioni devono essere comunicate per iscritto alle parti e, per quanto prescritto dalla legge, a terzi. Con il consenso della parte, la comunicazione può avvenire per via elettronica. Il Governo disciplina d'intesa con il Tribunale amministrativo i requisiti posti alla comunicazione per via elettronica.

³ Qualora una parte non sia domiciliata in Svizzera, l'autorità può obbligarla ad indicare un domiciliatario in Svizzera. Qualora il diritto internazionale lo consenta, la parte può indicare anche un recapito elettronico e dichiarare il suo consenso alla comunicazione per via elettronica.

Art. 85a

Diritto transitorio relativo alla revisione parziale del 16 giugno 2010

¹ Le disposizioni sulla trasmissione di istanze per via elettronica si applicano fino al 31 dicembre 2015, se:

a) l'autorità figura nell'elenco delle autorità che ammettono la comunicazione per via elettronica e se

b) secondo l'elenco, la comunicazione per via elettronica è ammessa nella relativa procedura.

² L'inserimento nell'elenco avviene su domanda dell'autorità cantonale interessata, del comune o del circolo. Ogni mutamento richiede il consenso dell'autorità o dell'ente interessato.

³ L'elenco emanato dal Governo fornisce inoltre in particolare informazioni sui canali di comunicazione ammessi dall'autorità e sui formati di dati ammessi per la comunicazione.

¹ Fino alla fine del 2015 la comunicazione per via elettronica nella giustizia amministrativa sarà possibile solo a determinate condizioni; cfr. la disposizione transitoria all'art. 85a

² Fino alla fine del 2015 la comunicazione per via elettronica nella giustizia amministrativa sarà possibile solo a determinate condizioni; cfr. la disposizione transitoria all'art. 85a

II.

La legge d'applicazione relativa alla procedura di conciliazione e di arbitrato secondo il diritto federale in materia di assicurazioni sociali del 31 agosto 2006 (CSC 370.300) è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 4

⁴ La comunicazione per via elettronica si conforma alle disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa. ¹⁾

III.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce l'entrata in vigore della presente revisione parziale.

In nome del Gran Consiglio
Il Presidente: *Christian Rathgeb*
Il Cancelliere: *Claudio Riesen*

Data di pubblicazione: 1° luglio 2010
Scadenza del termine di referendum: 29 settembre 2010

¹ Fino alla fine del 2015 la comunicazione per via elettronica nella giustizia amministrativa sarà possibile solo a determinate condizioni; cfr. la disposizione transitoria all'art. 85a LGA (CSC 370.100)